



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 116, comma 4, cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2017, proposto da Vincenzo Sollo, Antonio Junior Carrese, Anna Carrese, Raffaele Carrese, Francesco Carrese, la società Carrese a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la società Autotrasporti Sollo s.a.s. di Sollo Carmine & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Di Pietro e Bruno Di Pietro, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, via Sedile di Porto, 9;

contro

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Gabriele Romano, elettivamente domiciliato in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;

nei confronti di

Enrico Sollo, non costituito in giudizio;
Giovanni Iorio, non costituito in giudizio;

per la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione resistente in ordine all'istanza-diffida, depositata presso il Comune di Napoli in data 2.12.2016 prot. n. 2016 0961328.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, in qualità di residenti, proprietari di immobili ed esercenti attività di impresa in via Icaro, strada locale che si immette sulla strada comunale denominata via detta Nuova Casoria, espongono che da alcuni mesi, a causa dei lavori per la realizzazione di una stazione di servizio carburanti in corrispondenza del fondo di proprietà del sig. Giovanni Iorio, nonché dell'invasione del sedime stradale da parte di manufatti, quali recinzioni sporgenti e cancelli, in corrispondenza dell'area di proprietà del sig. Enrico Sollo, non è più possibile il transito nel doppio senso di marcia di autovetture e di automezzi anche di grosse dimensioni (furgoni, motrici e autoarticolati), essendo ridotta la corsia in alcuni tratti ad una larghezza di mt. 2,60. Nonostante la presentazione di apposita diffida, assunta al prot. n. 961328 del 2.12.2016, per l'accertamento dello stato dei luoghi e per l'adozione dei provvedimenti volti al ripristino dello *status quo ante*, il Comune di Napoli non ha adottato alcun provvedimento.

2. I ricorrenti hanno, pertanto, dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. per violazione di legge (art. 2 della legge n. 241/1990; art. 97 Cost.) e per eccesso di potere, concludendo per la condanna dell'amministrazione comunale a provvedere in modo espresso sulla predetta diffida, nonché per la nomina di un commissario *ad acta*, laddove dovesse persistere l'inerzia del Comune resistente.

3. Il Comune di Napoli, costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame.

4. Nel corso dell'udienza camerale del 4.4.2017 il difensore del Comune di Napoli ha eccepito che il ricorso, depositato il 10.2.2017, sarebbe stato firmato digitalmente solo in tale data, mentre il ricorso firmato analogicamente è stato notificato all'amministrazione in data 27.1.2017. Ne discenderebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'inammissibilità o la nullità del gravame in quanto la firma digitale è stata apposta sull'atto solo al momento del deposito telematico.

Il difensore dei ricorrenti ha precisato che la notifica è stata effettuata in via analogica e poi è stato depositato telematicamente il ricorso con firma digitale, in conformità alle disposizioni del processo telematico.

5. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

6. Occorre affrontare, in via prioritaria, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'amministrazione comunale.

L'eccezione non è fondata e va disattesa.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.1541 del 4.4.2017, pubblicata nella stessa data della camera di consiglio, ha affermato che "il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, benché certamente non conforme alle prescrizioni di legge, non diverge in modo così radicale dallo schema normativo di riferimento da dover essere considerato del tutto inesistente perché, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali, non si

configura in termini di non atto (secondo la distinzione fra inesistenza e nullità da ultimo tracciata da Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).” .

E, infatti, prosegue la predetta pronuncia “vale anche per il processo amministrativo il principio generale sancito dall’art. 156, comma 1, c.p.c., secondo il quale l’inosservanza di forme comporta la nullità degli atti del processo solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1290; Cass. civ., sez. un., n. 14916/2016, cit.), che non occorre invece per l’inesistenza perché “il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com’è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 14916/2016, cit). Poiché nella disciplina del PAT manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale, viene meno il presupposto necessario per dichiarare il ricorso nullo nella sua fase genetica, ovvero in relazione alla successiva notificazione e deposito difettando, anche in questo caso, disposizioni che sanciscano la nullità dell’adempimento se realizzato in formato cartaceo.” (cfr. in termini Consiglio di Stato, IV, .4.2017, n. 1541).

6.1. Ne discende, pertanto, che nel caso di specie non sussiste la nullità dedotta dall’amministrazione resistente in quanto il ricorso firmato analogicamente risulta notificato in forma cartacea, secondo le disposizioni ancora vigenti in materia di notifica e non abrogate o incise dall’entrata in vigore del PAT, e successivamente depositato e sottoscritto digitalmente, in conformità a quanto disposto dalle norme sul processo telematico.

7. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione allegata dal Comune di Napoli si evince che il procedimento apertosi con la diffida dei ricorrenti non risulta ancora concluso con un provvedimento espresso nei termini prescritti dalla legge.

E, infatti, nonostante dagli accertamenti esperiti sia dalla Polizia municipale che dall'Assessorato all'Edilizia e Urbanistica emerga l'esistenza di una restrizione della sede stradale, apparentemente addebitabile non tanto alla realizzazione della stazione di servizio carburanti, quanto piuttosto ad elementi esterni posizionati sul fronte opposto e facenti capo ad altra proprietà, non risulta che l'amministrazione abbia assunto alcun provvedimento al fine di eliminare la predetta situazione e di consentire nuovamente il transito nel doppio senso di marcia sulla via Icaro.

Né d'altro canto dalla documentazione versata in atti è possibile desumere che l'atto non sia di competenza comunale, anche alla luce dei sopralluoghi espletati e degli accertamenti esperiti dai vari uffici facenti capo al Comune di Napoli che, sebbene costituito in giudizio, nulla ha dedotto neanche in merito alla classificazione della via Icaro.

7.1. Va, infine, evidenziato come le ragioni addotte dall'Amministrazione in sede di discussione orale avrebbero dovuto comunque formare oggetto di un provvedimento espresso, eventualmente di diniego, al fine di consentire ai destinatari di presentare osservazioni e di difendersi nelle opportune sedi procedurali e giurisdizionali.

8. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Napoli di provvedere in modo espresso e motivato nel termine di giorni 30 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

9. In applicazione dell'art. 117 c.p.a., per il caso di persistente inerzia, viene fin da ora nominato, quale commissario *ad acta*, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a personale dotato di specifica competenza, affinché provveda entro ulteriori 30 giorni dalla comunicazione dei ricorrenti in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, con spese da porsi a carico di quest'ultima (le quali verranno liquidate dal Tribunale con separato provvedimento presidenziale,

previo deposito di apposita istanza nel rispetto dei termini di legge, sulla base dell'effettiva attività svolta e alla relativa nota spese).

10. La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dev'essere comunicata a cura della Segreteria mediante trasmissione in via telematica alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente, in conformità al disposto dell'art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990.

11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Napoli di provvedere con atto espresso e motivato entro giorni 30 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sull'istanza presentata da parte ricorrente.

Nomina fin da ora il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, quale commissario *ad acta* perché, persistendo l'inerzia dell'Amministrazione onerata e su istanza di parte ricorrente, provveda entro ulteriori 30 giorni in sostituzione degli ordinari organi dell'amministrazione comunale, con spese a carico di quest'ultima e da liquidarsi con separato provvedimento presidenziale sulla base dell'effettiva attività svolta e della nota presentata dal commissario stesso.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei Conti – Napoli, secondo le modalità di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marina Perrelli

IL PRESIDENTE

Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO